

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1084

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(GIOLITTI)

Modificazioni alle aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826

*Seduta del 5 marzo 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, in forza del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori già previste dalla Tabella A, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, sono state rispettivamente decuplicate per le operazioni a contanti e quintuplicate per quelle a termine e di riporto.

L'attuale congiuntura del mercato borsistico fa ritenere, peraltro, che l'onerosità del carico tributario, conseguente a tale aumento, costituisca una notevole remora al normale svolgimento degli affari.

Si ritiene, pertanto, che una riduzione delle vigenti aliquote di tassa sarebbe accolta molto favorevolmente, data la sensibilità propria di detto mercato borsistico, dagli operatori di questo particolare settore dell'economia nazionale e, nello stesso tempo, con il

presumibile sviluppo del volume degli affari, compenserebbe l'Erario della minore incidenza sulle singole contrattazioni derivanti dalla riduzione di cui trattasi.

Allo scopo, poi, di favorire l'afflusso del risparmio verso alcune forme tipiche di finanziamento delle società e degli enti, quali le obbligazioni — necessità questa tanto più avvertita nell'attuale momento — si è ritenuto opportuno accordare una maggiore riduzione delle tasse sui contratti di Borsa aventi per oggetto i titoli obbligazionari.

A ciò provvede l'unito disegno di legge con il quale viene stabilito che le aliquote di tassa previste dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, vengano ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto le azioni e ad un decimo per quelli aventi per oggetto le obbligazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario.

Le predette riduzioni si applicano altresì ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.